



**-CITTA' DI BIELLA-  
- SETTORE FINANZIARIO  
UFFICIO RAGIONERIA**

**-DETERMINAZIONE N. 742/RA DEL 30.10.2018-**

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E BIS)  
D. LGS. N. 267/2000 [RA 186/2018]

IL RAGIONIERE CAPO

**Visto** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Rilevato** che il Dlgs 126/2014 ha introdotto importanti modifiche anche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare ridefinendo le competenze in ambito di variazione di bilancio riscrivendo l'articolo 175 del dlgs 267/2000;

**Recepito** che il dettato del richiamato articolo 175, comma 5 quater testualmente recita:

*“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

*a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*

*b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*

*c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente*

*corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*

*d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*

*e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*

*e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”;*

**Dato atto che**

- con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data 19 dicembre 2017 n° 98 l'Ente ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio finanziari 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data 02 maggio 2018 n° 33 l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017;
- con la deliberazione della giunta comunale n° 49 del 20.02.2018 avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione per l'anno 2018/2020" l'Ente ha approvato il PEG per l'esercizio finanziario 2018/2020;

**Assunto:**

che con decreto legge 91/2018 il Legislatore ha inteso posticipare l'esigibilità delle contribuzioni statali, a valere sulle risorse per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui all'art. 1, c. 974 - 978 della L. n. 208/2015 e successivo DPCM 6 dicembre 2016, destinate alla realizzazione dell'investimento oggetto del Prestito Riqualificazione Periferie Urbane;

che al fine di ottemperare il richiamato dettato normativo occorre rimodulare la spesa discendente in modo coerente con le tempistiche di monetizzazione dei richiamati contributi nazionali;

che in data 18 ottobre 2018 è stato sottoscritto ufficiale accordo in sede di Conferenza Unificata tra i rappresentati degli enti locali e dell'Amministrazione statale volto a riconoscere, oltre agli altri temi trattati, la ricomprensione delle spese già sostenute e certificate nel corso dell'esercizio 2018 in detta linea di finanziamento con monetizzazione nel corso dell'esercizio 2019;

che ove l'ente debba sostenere spese nel corso dell'esercizio 2018 per detta linea di finanziamento le medesime dovranno trovare copertura monetaria e finanziaria da altre entrate dell'ente locale anche per il tramite dell'accesso alla linea di credito proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti denominata "prestito riqualificazione periferie urbane";

**Atteso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 dello scorso 25 settembre avente ad oggetto: "Ragioneria - D.p.c.m. 25/05/2016 bando per la riqualificazione urbana delle periferie dei comuni capoluogo - Progetto denominato "Riqualificazione della periferia storica del villaggio Lamarmora nel margine urbano sud della città di Biella" – Adeguamento stanziamenti di bilancio (c.c.1/2018)" il Consiglio Comunale ha concesso all'Ente la possibilità di attivare detta linea di finanziamento sin dall'esercizio 2018;

**Recepito** che la Cassa Depositi e Prestiti richiede la non presenza sull'esercizio finanziario 2018/2019 delle poste contabili afferenti a detta linea di finanziamento, poiché inesigibili secondo il disposto del richiamato dl 91/2018, e che l'assolvimento di tale richiesta risulta essenziale al fine del perfezionamento del processo concessorio del "prestito riqualificazione periferie urbane" così come quantificato e circostanziato nella richiamata deliberazione consigliare n° 63/2018;

**Atteso** che l'oggetto della variazione per esigibilità ha come elemento qualificante la riduzione dell'entrata da contribuzione statale parimente alla riduzione in spesa dell'obbligo di estinzione anticipata della identificata linea di finanziamento al fine della loro idonea imputazione nell'esercizio finanziario indicato dal richiamato decreto legge 91/2018,

**Quantificato**, sulla base delle risultanze contabili espresse in precedenza e riassunte nell'allegato A)/B)), che occorre apportare alle previsioni di bilancio le seguenti variazioni così riproposte:

Annualità 2018

Maggiori Entrate	Euro	0,00
Minori Entrate	Euro	3.750.000,00
Maggiori Spese	Euro	0,00
Minori Spese	Euro	3.750.000,00

Annualità 2020

Maggiori Entrate	Euro	3.750.000,00
Minori Entrate	Euro	0,00
Maggiori Spese	Euro	3.750.000,00
Minori Spese	Euro	0,00

Dato atto che, anche a seguito della suddetta variazione, permane il rispetto dell'obiettivo fissato dalla normativa per il vincolo di finanza pubblica per l'esercizio 2018 e seguenti poiché la variazione ha carattere compensativo;

Ritenuto che il presente atto contestualmente assolva favorevolmente quanto dettato dall'art. 153 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000;

#### DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- di apportare al Bilancio di Previsione 2018-2020 annualità 2018 e 2020, le rettifiche risultanti dall'allegato schema numerico (allegato A/B), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto che, nelle risultanze finali è così formulato:

##### Annualità 2018

Maggiori Entrate	Euro	0,00
Minori Entrate	Euro	3.750.000,00
Maggiori Spese	Euro	0,00
Minori Spese	Euro	3.750.000,00

##### Annualità 2020

Maggiori Entrate	Euro	3.750.000,00
Minori Entrate	Euro	0,00
Maggiori Spese	Euro	3.750.000,00
Minori Spese	Euro	0,00

Il Ragioniere Capo  
f.to LANZA dr Daniele